

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 settembre 2001

relativa alla conclusione dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e il Giappone

(2001/747/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

I testi di cui al primo paragrafo, sono acclusi alla presente decisione.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma, prima frase e paragrafo 4,

Articolo 2

vista la proposta della Commissione,

Il presidente del Consiglio trasmette, in nome della Comunità, la nota di cui all'articolo 14 dell'accordo ⁽¹⁾.

considerando quanto segue:

Articolo 3

- (1) L'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e il Giappone è stato firmato, a nome della Comunità europea, in data 4 aprile 2001, soggetto ad eventuale conclusione in un secondo tempo, e dovrebbe essere approvato.
- (2) Occorre istituire le procedure interne adeguate per garantire il corretto funzionamento dell'accordo. È pertanto necessario delegare alla Commissione il potere di procedere ad emendamenti della parte B degli allegati settoriali dell'accordo e di prendere talune decisioni per la sua attuazione,

1. La Commissione, assistita dal comitato speciale nominato dal Consiglio (in appresso: «comitato speciale») rappresenta la Comunità nel comitato misto di cui all'articolo 8 dell'accordo, e nei sottocomitati istituiti in conformità del paragrafo 2 dello stesso articolo. La Commissione procede, previa consultazione del comitato speciale, alle notifiche, alle richieste, agli scambi di informazioni e alle proposte di:

- a) registrazione di organismi di valutazione della conformità;
- b) fornitura di elenchi di centri;
- c) cessazione, sospensione e revoca di organismi di valutazione della conformità;
- d) non accettazione della conferma e dei dati forniti da centri;
- e) non accettazione di certificazioni derivanti da organismi di valutazione della conformità sospesi;

DECIDE:

Articolo 1

Sono approvati, in nome della Comunità europea, l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e il Giappone, ivi compresi i suoi allegati, assieme alle dichiarazioni congiunte e agli scambi di lettere allegati all'atto finale.

⁽¹⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

- f) nomina di esperti;
- g) azioni intraprese nell'ambito di verifiche, sopralluoghi o contestazioni,

di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 dell'accordo e alle disposizioni corrispondenti degli allegati settoriali.

2. La posizione della Comunità nel comitato misto o, eventualmente, nei sottocomitati è determinata dalla Commissione previa consultazione del comitato speciale per quanto concerne:

- a) l'adozione del regolamento interno, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, dell'accordo;
- b) l'istituzione di sottocomitati in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'accordo;
- c) l'adozione delle modalità di scambio delle informazioni, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo;
- d) la registrazione degli organismi di valutazione della conformità, la verifica di questi ultimi e delle pertinenti decisioni, conformemente agli articoli 5, 7, all'articolo 8, paragrafo 3, lettere a) e d), e all'articolo 9 dell'accordo;
- e) la compilazione e la pubblicazione degli elenchi di organismi di valutazione della conformità registrati e dei centri confermati in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo;
- f) la verifica, l'ispezione e la contestazione dei centri confermati e delle pertinenti decisioni, conformemente agli articoli 5, 7 e 10 dell'accordo;

- g) la definizione delle emergenze e delle modalità d'ispezione dei centri conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo;

- h) la creazione di procedure di attuazione dell'allegato settoriale sulle BPF, in conformità del punto 7, lettere b) e c), e del punto 9 di quest'ultimo allegato.

3. La Commissione, previa consultazione del comitato speciale, amministra e approva le intese transitorie pertinenti all'attuazione dell'allegato settoriale sulle BPF e trasmette all'altra Parte, in nome della Comunità europea, la nota diplomatica in cui si conferma che i lavori preparatori sono stati ultimati [conformemente al punto 9, lettera a), dell'allegato settoriale sulle BPF].

4. La Commissione approva tutte le modifiche della parte B degli allegati settoriali, di concerto con il comitato speciale e trasmette all'altra Parte, in nome della Comunità europea, la nota diplomatica di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo.

5. In tutti gli altri casi, la posizione della Comunità in seno al comitato misto o ai sottocomitati è stabilita dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Fatto a Bruxelles, addì 27 settembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. VERWILGHEN